

## Proroga dello stato di emergenza

### *Disposizioni di interesse dell'autotrasporto*

Il 25 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021: [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-24&atto.codiceRedazionale=21G00244&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-24&atto.codiceRedazionale=21G00244&elenco30giorni=true)).

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali misure di interesse.

#### **Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (art. 1), e conseguenti proroghe delle principali abilitazioni alla guida e attestazioni di interesse del settore.**

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della pandemia da Covid-19, lo stato di emergenza nazionale è ulteriormente prorogato al **31 marzo 2022**.

Ciò ha fatto scattare tutta una serie di proroghe **fino al 29 giugno 2022**, valide solo per la circolazione in Italia, che riguardano da vicino anche le principali abilitazioni alla guida (patenti e CQC) e attestazioni (sanitarie – per la guida di autotreni e autoarticolati di massa superiore alle 20 t da parte di soggetti che hanno compiuto 65 anni – e legate al trasporto di merci pericolose su strada), che sono state illustrate dal MIMS con la circolare prot. 39841 del 27 dicembre u.s (per un primo approfondimento su questa nota, vedi la Comunicazione n.319 del 30 dicembre 2021).

Per quanto riguarda le patenti e le CQC scadute e da rinnovare:

- per la circolazione in Italia, quelle con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 **sono valide fino al 29 giugno 2022**(novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria);
- per la circolazione all’estero (o in Italia con patente/CQC rilasciata da altro Stato U.E o del SEE), l’unica proroga ancora sfruttabile è quella prevista all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/267, secondo la quale per le patenti/CQC con scadenza dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, si applica una proroga di 10 mesi dalla scadenza originaria (quindi, in realtà, è ancora vigente per le patenti scadute dal marzo al giugno 2021).

Per le revisioni la normativa italiana non prevede ulteriori proroghe per cui, anche in questo caso, per la circolazione in Italia e in ambito U.E rimane applicabile soltanto quella sopra descritta del Reg.2021/267, come da seguente tabella:



Categoria veicoli	Mese scadenza revisione	Proroga scadenza
M, N, O3, O4, T5	Marzo 2021	31 Gennaio 2022
M, N, O3, O4, T5	Aprile 2021	28 Febbraio 2022
M, N, O3, O4, T5	Maggio 2021	31 Marzo 2022
M, N, O3, O4, T5	Giugno 2021	30 Aprile 2022

In ogni caso, per tutti gli ulteriori approfondimenti sulla questione delle proroghe legate all'emergenza Covid, si rimanda alla lettura della nota ministeriale e della tabella di sintesi, disponibili al seguente link: <https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-39841-del-27122021>

#### **Durata delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 3)**

Viene ridotta, a **decorrere dal 1° febbraio 2022**, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di seguito specificate:

- per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario, la validità è diminuita **da nove a sei mesi**, dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- per le certificazioni verdi COVID-19 emesse in caso di somministrazione della dose di ri-chiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), la durata è ri-dotta **da nove a sei mesi**, decorrenti dalla predetta data di somministrazione;
- per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose), la validità è ridotta **da nove a sei mesi** dall'avvenuta guarigione.

#### **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4)**

**Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022**, l'obbligo di utilizzo delle mascherine trova applicazione anche nei luoghi all'aperto e anche in zona bianca.

**Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza**, è inoltre obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2:

- per l'accesso agli **spettacoli aperti al pubblico**;
- per accedere e utilizzare i seguenti **mezzi di trasporto**: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole



paravento, con finalità turistico-commerciale; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.